



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 23 febbraio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Abbate Alessio Mario (lic.n. 374010), Alessio Francesco (lic. n. 371762), Astone Francesco (lic. n.370448), Baldassarra Matteo (lic. n. 366447 – 299805 -251973), Buchieri Francesco (lic. n. 369963), Damiani Remo (lic.n.360328), De Palo Matteo (lic. n.378122), Ferrari Lamberto (lic. n. 360375), Ferrazzano Kevin (lic. n. 374004), Frustaci Matteo (lic. n. 364137), Indiati Andrea (lic, n. 360407 – 360408 - 360056), La Marra Eddy (lic. n. 363851), Lizio Alessandro (lic. n. 354138), Locchi Davide (lic. n. 362274), Masci Andrea (lic. n.360388), Paolini Danilo (lic. n. 303759 - 279886), Petrino Niko (lic. n. 369218), Quadrana Daniele (lic. n. 305405 – 283238), Scogliamiglio Manuel (lic. n. 371753), Scogliamiglio Francesco Pio (lic. n. 360749), Sozzi Umberto (lic. n. 304836 – 288190) e Tocci Gabriele (lic. n. 297882 – 289798).

Fatto

Con atto del 25.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati sopra indicati per violazione degli artt. 7 bis, 7 ter lett. a) e 125 R.N.S. (2014), per avere partecipato il 29 marzo 2015 a gara karting non autorizzata sulla pista “il Sagittario” di Latina.

All’udienza del 23 febbraio 2015 sono comparsi: il sig. Alessandro Abbate per il figlio Alessio Mario, la sig.a Ida Silvestri per il figlio Alessandro Lizio, il sig. Andrea Indiati, il sig. Marco Ferrari per il figlio Lamberto, il sig. Claudio Locchi per il figlio Davide, il sig. Gabriele Tocci con l’assistenza del padre Andrea, l’avv. Luigi Russo per gli incolpati Francesco Pio Scogliamiglio, Manuel Scogliamiglio, Francesco Alessio e Kevin Ferrazzano. Gli altri incolpati, ritualmente intimati, non sono comparsi.

Gli incolpati hanno svolto le loro difese, deducendo di avere partecipato alla manifestazione in buona fede, per fine esclusivamente ludico, ritenendola in tutto regolare anche perché presentata dall’Organizzatore come manifestazione sotto l’egida del CONI. All’esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per la esclusione della responsabilità disciplinare degli intimati Alessio Mario Abbate, Matteo De Palo e Kevin Ferrazzano; e per l’applicazione agli altri incolpati delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 60 e dell’ammenda in €. 300,00 ciascuno.

Gli incolpati hanno insistito per la esclusione dell’addebito.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che la manifestazione in questione, non autorizzata da ACI Sport, non può essere qualificata non competitiva: i tempi sono stati, infatti, cronometrati e la gara si è conclusa con la formazione delle conseguenti classifiche.

L’art. 125 R.N.S. (testo in vigore al marzo 2015) fa divieto ai licenziati di partecipare a gare non autorizzate da ACI Sport; ed è dovere dei licenziati verificare se la gara sia stata autorizzata. Essi non possono, perciò, invocare a propria giustificazione la buona fede, essendo in colpa per il solo fatto di avere partecipato omettendo di accertarsi della natura e della calendarizzazione della manifestazione.

Ciò premesso, il Collegio rileva che nessun addebito può essere mosso agli incolpati Abbate, De Palo e Ferrazzano: essi hanno acquisito lo status di licenziati solamente in data successiva alla manifestazione de qua (rispettivamente in data 25 aprile, 6 agosto e 30 aprile 2015) e non erano pertanto all’epoca (29 marzo 2015) tenuti alla osservanza del R.N.S., non avendo ancora assunto impegno al riguardo.

La responsabilità disciplinare degli altri incolpati risulta dagli atti: i loro nomi sono, infatti, presenti nelle classifiche acquisite, né essi hanno concretamente contestato la propria partecipazione (confermata, anzi, espressamente da tutti gli incolpati comparsi dinanzi al Collegio).

Ai fini della determinazione della sanzione applicabile va considerato il modesto contenuto agonistico della manifestazione e la mancanza di precedenti specifici a carico degli incolpati. Equa per tutti ritiene, pertanto, il Collegio la sanzione della ammonizione con diffida.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara escluso l'addebito quanto ai licenziati Abbate Alessio Mario, De Palo Matteo e Ferrazzano Kevin;

dichiara i licenziati Alessio Francesco (lic. n. 371762), Astone Francesco (lic. n.370448), Baldassarra Matteo (lic. n. 366447 – 299805 -251973), Bucchieri Francesco (lic. n. 369963), Damiani Remo (lic.n.360328), Ferrari Lamberto (lic. n. 360375), Frustaci Matteo (lic. n. 364137), Indiati Andrea (lic, n. 360407 – 360408 - 360056), La Marra Eddy (lic. n. 363851), Lizio Alessandro (lic. n. 354138), Locchi Davide (lic. n. 362274), Masci Andrea (lic. n.360388), Paolini Danilo (lic. n. 303759 - 279886), Petrino Niko (lic. n. 369218), Quadrana Daniele (lic. n. 305405 – 283238), Scogliamiglio Manuel (lic. n. 371753), Scogliamiglio Francesco Pio (lic. n. 360749), Sozzi Umberto (lic. n. 304836 – 288190) e Tocci Gabriele (lic. n. 297882 – 289798) responsabili delle violazioni loro ascritte e li condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2016.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

